

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AIMOB

### TITOLO I - Identità associativa

**Art. 1. Denominazione e sede.** È costituita, ai sensi del Codice Civile, una libera associazione, con sede legale in CANTELLO, Via ROMA n 10, denominata "Associazione AIMOB - Associazione Italiana Metodo Ortho-Bionomy", brevis anche "AIMOB", di seguito detta Associazione.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può altresì:

- istituire sedi secondarie, ovvero periferiche, anche in altre località, nazionali od estere, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge;
- cooperare con quanti condividono gli scopi e le finalità espresse nel presente statuto;
- aderire, affiliarsi o federarsi ad altre associazioni, organizzazioni od Enti, quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali, in particolare per regolamentare la professione stessa sul territorio nazionale e nei vari stati europei.

**Art. 2. Carattere.** L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, apolitica e non partecipa direttamente o indirettamente a sostegno di liste elettorali.

L'Associazione e il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto.

**Art. 3. Durata.** L'Associazione ha durata illimitata e non potrà essere sciolta, se non in base alle norme del presente Statuto e con specifica deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

### TITOLO II – Principi programmatici

**Art. 4. Finalità.** L'Associazione s'ispira al valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per finalità di carattere sociale, civile, ricreativo, culturale e di ricerca etica e spirituale per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità di associati o di terzi.

È espressamente esclusa dagli scopi dell'Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

L'Associazione persegue di attività di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza, della formazione, della tutela e della valorizzazione della natura, dei valori umani e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili. A questi fini, l'Associazione provvederà all'individuazione ed all'organizzazione di iniziative, servizi, attività culturali e di ricerca etica, interiore, spirituale atte a soddisfare le esigenze di conoscenza interpersonale, promuovendo tra l'altro contatti sociali e relazioni tra gli associati, le associazioni, le comunità e qualsiasi altro soggetto o aggregazione.

L'Associazione in particolare ha come scopi:

- a) promuovere la pratica, la diffusione, lo studio e l'approfondimento dei principi teorico-pratico che costituiscono il metodo Ortho-Bionomy, di seguito abbreviato in OB, in accordo con le direttive dell'OBEAT (associazione europea degli insegnanti di Ortho-Bionomy), che è titolare del marchio Ortho-Bionomy® registrato e depositato;
- b) stimolare il lavoro di ricerca e la diffusione dei relativi risultati sia nel metodo OB sia in ogni altra disciplina olistica indirizzata alla valorizzazione e alla piena attuazione del potenziale individuale nei suoi aspetti fisici, intellettivi, creativi, spirituali e che possa contribuire a realizzare e migliorare il benessere psicofisico dell'individuo;
- c) coordinare e unificare le singole iniziative di quanti esercitano, in qualsiasi forma, autonoma o subordinata, la professione di Operatore in OB (scuole, insegnanti e operatori), favorendo il confronto e lo scambio di esperienze, in uno spirito di amicizia e di collaborazione;
- d) promuovere il confronto e lo scambio con le varie discipline operanti nello stesso ambito e aventi compatibili principi filosofici di fondo;
- e) collaborare sul piano sociale con enti, strutture, associazioni e organizzazioni che hanno come obiettivo la salvaguardia e la realizzazione dei valori etici e non violenti a difesa del patrimonio umano ed ecologico;
- f) promuovere attività culturali, ricreative volte al migliore utilizzo del tempo libero nelle sue molteplici manifestazioni;
- g) attuare tutte quelle forme di attività dirette ad accrescere le capacità morali, intellettuali e fisiche dei cittadini, sollecitare lo sviluppo della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci;
- h) essere portavoce e garante per il riconoscimento professionale a favore dell'istituzione del libero esercizio di una professione riconosciuta di Operatore in OB;

- i) promuovere corsi di formazione per Operatori in OB in concerto con scuole o associazioni nazionali e internazionali;
- j) valutare e definire percorsi formativi per Operatori Professionisti in OB in accordo sinergico tra il regolamento OBEAT e le richieste istituzionali;
- k) tutelare gli interessi della categoria professionale e dei singoli associati;
- l) valorizzare sotto il profilo tecnico e deontologico la professionalità dell'Operatore Professionista in OB, in particolare:
  - stimolando ogni iniziativa tendente alla formazione e all'aggiornamento continuo dei Membri iscritti al registro professionale,
  - controllando l'osservanza da parte degli associati della normativa posta e di tutti i doveri di correttezza che consentono la salvaguardia della dignità e del decoro professionale,
  - prestando servizi a terzi sul piano conoscitivo e informativo,
  - curando i rapporti con altre Organizzazioni similari, nazionali ed internazionali, potendo la stessa Associazione affiliarsi o federarsi, ed in particolare adoperandosi per regolamentare la professione stessa nei vari stati europei,
  - promuovendo rapporti e costituendo organismi con Associazioni anche al di fuori dell'OB, che abbiano obbiettivi affini, quali il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle persone;
- m) garantire la corretta informazione del pubblico e la tutela dello stesso e dei professionisti associati con la certificazione e la pubblicazione dei propri professionisti, scuole, insegnanti e operatori, istituendo:
  - il Registro delle Scuole e degli Insegnanti riconosciuti dall'associazione;
  - il Registro Italiano degli Operatori Professionisti in OB iscritti all'associazione;
  - il Libro degli Operatori non professionisti in OB iscritti all'associazione.

**Art. 5. Attività.** Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere le attività di seguito riportate.

- Organizzare e gestire attività formative e educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, viaggi e soggiorni di ricerca e studio e quant'altro necessario per il raggiungimento degli scopi statuari. In particolare:
  - a) promuovere e svolgere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nel metodo OB e, in linea generale, nelle discipline del benessere e bio-naturali;
  - b) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica del metodo OB;
  - c) indire corsi di formazione e di qualificazione per Operatori in OB, professionisti e non;
  - d) promuovere e svolgere attività di servizio alla persona, in forma individuale o di gruppo, ed ogni attività connessa e strutturale ad esse, nell'ambito dello sviluppo energetico, biofisico e psicosomatico degli individui;
  - e) promuovere e svolgere attività di studio, formazione, confronto, condivisione, sperimentazione e divulgazione nei campi della ricerca etica, interiore e spirituale, filosofica e religiosa con particolare riferimento al metodo OB.
- Svolgere altre attività, anche a carattere ricreativo e turistico, riconducibili a quelle sopra descritte e comunque coerenti con gli scopi che l'Associazione si è data.
- Promuovere e sostenere economicamente e socialmente iniziative promosse da soggetti terzi che abbiano i medesimi scopi.
- Preparare, coordinare e diffondere con ogni mezzo di comunicazione la documentazione sulle attività che organizza o cui aderisce.
- Promuovere e svolgere attività culturali e editoriali.
- Promuovere ed organizzare attività di assistenza, attività di sostegno alle persone svantaggiate e a tutte le forme di disagio, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti terzi pubblici o privati.
- Collaborare con professionisti, istituzioni, aziende, università, istituti di ricerca, associazioni, riviste, mass-media, organizzazioni e altri enti nazionali e internazionali che risultino utili al perseguimento degli obiettivi statuari.
- Stipulare convenzioni con istituzioni, aziende, università, associazioni, organizzazioni, governative e non, le Regioni, le Province, i Comuni ed altri enti nazionali e internazionali per l'attuazione degli scopi sociali.
- Svolgere attività di cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
- Svolgere iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali ad esempio feste e sottoscrizioni anche a premi.
- Svolgere altre attività, da cui conseguono entrate, compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- Svolgere qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

L'Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei propri scopi sociali, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. In caso di necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

### TITOLO III - Soci e modalità di partecipazione

**Art. 6. Ammissione dei soci.** Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche italiane o straniere, anche se minorenni, e gli associati collettivi che, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i Regolamenti.

Il numero dei Soci è illimitato.

Sono associati collettivi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni, le società, gli enti e tutti quei soggetti che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'Associazione, abbiano sede legale o operativa sul territorio italiano e non abbiano scopo di lucro.

Gli associati collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale.

I nuovi Soci sono ammessi all'Associazione senza limitazioni attinenti alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura.

Il vincolo associativo delle persone fisiche avviene sia mediante rapporto diretto con l'Associazione sia tramite gli associati collettivi. Gli associati rinnovano il vincolo associativo annualmente attraverso il versamento della relativa quota associativa. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile.

Le modalità e le condizioni di associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dai Regolamenti.

**Art. 7. Domanda di ammissione.** La domanda di ammissione, verbale o sottoscritta dal richiedente e, nel caso di minori, controfirmata da chi ne esercita la patria potestà, va presentata al Consiglio Direttivo, contestualmente al versamento della quota associativa, con le seguenti modalità:

- per le persone fisiche dovranno essere indicate le proprie complete generalità, l'autorizzazione all'Associazione per il trattamento di dati personali e/o sensibili;
- per gli Enti o le associazioni dovranno essere indicati la denominazione, la sede legale e quella amministrativa ed il legale rappresentante, che dovrà sottoscrivere la domanda, inoltre dovrà essere allegata copia dello statuto autentico dell'Ente o dell'associazione, nonché copia della delibera dell'organo statutario che ha previsto l'adesione, l'autorizzazione all'Associazione per il trattamento di dati personali e/o sensibili.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e si intende accettata salvo diversa comunicazione da parte dello stesso.

**Art. 8. Categorie di Soci.** La partecipazione all'Associazione può presentarsi sotto varie forme:

- **Soci Fondatori:** persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e hanno contribuito in modo determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione;
- **Soci Ordinari:** persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione e desiderano farvi parte versando il contributo associativo;
- **Soci non professionisti:** persone fisiche che hanno terminato il loro iter formativo e che per motivi personali hanno scelto di non praticare il metodo OB professionalmente;
- **Soci Professionisti:** persone fisiche che, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Associazione, praticano il metodo OB professionalmente (Insegnanti, Operatori Professionisti in OB). Tutti gli associati collettivi potranno essere iscritti soltanto a questa categoria.

La distinzione in categorie degli associati non influisce sul diritto di tutti gli associati di partecipare liberamente e attivamente alla vita dell'Associazione, *in primis* attraverso la partecipazione in assemblea.

**Art. 9. Diritti degli associati.** Gli associati hanno uguali diritti di partecipazione ed il rapporto associativo, indipendentemente dalla categoria di socio appartenente, si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza alcuna discriminazione.

Tutti gli associati, persone fisiche o collettive (un delegato), hanno il diritto di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano.

Tutti gli associati maggiorenni, in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Gli associati minorenni non hanno diritto né all'elettorato attivo e passivo né di intervento nelle assemblee indette, ma solo di partecipazione alle stesse.

Gli associati collettivi partecipano all'elettorato attivo attraverso il proprio legale rappresentante o persona da questi delegata.

**Art. 10. Doveri degli associati.** Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle linee programmatiche emanate.

Tutti gli associati sono tenuti, nei termini previsti, al pagamento della quota associativa annuale e alle eventuali contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie, nonché ad ogni altra forma di obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta.

**Art. 11. Partecipazione e quota associativa.** La partecipazione all'Associazione e la qualifica di tutti i Soci, indipendentemente dal momento in cui viene deliberata dal Consiglio Direttivo, è annuale e cessa al termine dell'esercizio sociale in corso. L'adesione è rinnovabile ogni anno senza alcun vincolo, previo versamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite, per il singolo esercizio, dal Consiglio Direttivo.

L'ammontare delle quote associative viene stabilito una volta l'anno e determinata per l'anno successivo in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo.

La partecipazione all'Associazione non si collega alla titolarità di azioni né di quote di natura patrimoniale. Le quote o i contributi associativi sono incedibili e non si trasmettono neppure agli eredi; non sono rivalutabili, vengono versate a fondo perduto e non sono ripetibili neppure in caso di recesso o morte del socio o di scioglimento dell'Associazione; ad esse non corrispondono alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

**Art. 12. Cessazione da Socio.** I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recessione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- mancato rinnovo della tessera associativa;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera associativa da parte del Consiglio Direttivo;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei probiviri, se eletto, qualora venga constatato:
  - a) un comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
  - b) l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell'Associazione, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'Associazione;
  - c) il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;
  - d) decesso.

Gli associati collettivi perdono la qualifica di associato per scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'Associazione o con le norme vigenti in materia.

La procedura del rifiuto motivato e dell'esclusione, nonché le relative impugnazioni sono disciplinate dai Regolamenti.

## **TITOLO IV - Organi e funzioni**

### **Capo I – Regolamenti**

**Art. 13. Regolamenti.** L'associazione si dota dei Regolamenti necessari a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie.

I Regolamenti sono predisposti, approvati e modificati dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

I Regolamenti sono conservati presso la sede dell'associazione e messi a disposizione degli associati per la consultazione.

### **Capo II – Organi sociali**

**Art. 14. Gli Organi Sociali.** Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

**Art. 15. Incompatibilità ed ineleggibilità.** La carica di componenti gli organi di controllo e garanzia, quali Revisore dei conti e Collegio dei Probiviri, è incompatibile con qualsiasi carica nell'ambito dell'Associazione.

Il lavoro svolto dai membri degli Organi Sociali è incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

**Art. 16. Sezioni regionali.** L'Associazione, allo scopo di promuovere le finalità del presente Statuto, può istituire per ogni Regione d'Italia una sezione Regionale di attività sociale. Le Sezioni Regionali

dell'Associazione non hanno potere esecutivo autonomo, ma rappresentano, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo a tutti gli effetti la politica dell'Associazione di fronte a terzi, si interessano della realtà locale del metodo Ortho-Bionomy, promuovono studi e ricerche e mantengono i rapporti istituzionali dell'Associazione in loco, in specifico con le Regioni e le Autorità locali. Il Responsabile della Sezione Regionale è nominato dai Soci della Regione.

Il funzionamento delle Sezioni regionali è disciplinato dai Regolamenti.

### Capo III – Assemblea

**Art. 17. L'Assemblea degli associati.** L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea - ordinaria e straordinaria – è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e in caso di impedimento di quest'ultimo dal Consigliere più anziano nella carica.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

**Art. 18. L'Assemblea ordinaria.** Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed è convocata dal Presidente. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, mediante raccomandata AR e con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei conti, se eletto, o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria determina l'indirizzo generale delle attività istituzionali ed in particolare le linee generali del programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo per l'esercizio sociale e delibera:

- sul rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- sulle controversie tra i Soci e l'Associazione;
- su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria elegge:

- i membri del Consiglio Direttivo, fissandone preventivamente il numero dei componenti;
- i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati per delega, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Art. 19. L'Assemblea straordinaria.** L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario. Può essere convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei conti lo reputino necessario o allorché ne faccia richiesta motivata per iscritto, mediante raccomandata AR, almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto di voto. In questi ultimi casi l'Assemblea dovrà aver luogo entro 40 (quaranta) giorni dalla data in cui la richiesta indirizzata al Presidente sia ricevuta dall'Associazione.

Essa delibera in merito a:

- modifiche proposte al presente Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, nominando i liquidatori, con il voto favorevole dei 3/5 degli associati aventi diritto di voto.

**Art. 20. Convocazione e funzionamento delle Assemblee.** La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno dei lavori, la sede ove si tiene la riunione, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Tale affissione è sempre condizione necessaria e sufficiente per la regolarità della convocazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può decidere di procedere alla convocazione indirizzando l'avviso ai singoli Soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita, quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l'Assemblea - ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L'assemblea deliberante - ordinaria e straordinaria – è formata da tutti gli associati persone fisiche maggiorenni ed in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione, secondo il principio del voto singolo.

Gli associati collettivi sono rappresentati da una persona fisica che ha od a cui sia conferita la rappresentanza della società ed ha diritto ad un voto.

Il voto può essere delegato. I Soci, ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo, possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante apposita e specifica delega scritta. Ogni socio delegato può rappresentare non più di un socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. In ogni caso è vietato il voto per corrispondenza.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In questo caso, il Presidente dell'Assemblea, con il consenso dell'Assemblea, sceglie 2 (due) scrutatori fra i presenti.

#### **Capo IV – Consiglio Direttivo**

**Art. 21. Consiglio Direttivo: funzioni.** Il Consiglio Direttivo è composto in numero dispari da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo attribuisce nel proprio ambito le cariche di: Presidente dell'Associazione, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, nonché ogni altro incarico ritenuto funzionale e utile all'attività istituzionale.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di speciali commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività di terzi anche non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono disciplinate dai Regolamenti così come ogni altro aspetto gestionale non espressamente previsto dal presente Statuto.

**Art. 22. Consiglio Direttivo: poteri.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pertanto, al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo, spetta fra l'altro:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- promuovere iniziative relative agli scopi sociali;
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redigere i rendiconti economico-finanziari, preventivi e consuntivi;
- stabilire gli importi delle quote associative annuali e degli eventuali contributi, il modo di pagamento e le tariffe per l'utilizzazione dei servizi;
- redigere e approvare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- deliberare sull'accettazione di contributi straordinari, di beni mobili ed immobili;
- deliberare l'apertura di sedi secondarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale in tutto il territorio nazionale od estero;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con gli scopi statutari;
- decidere sull'adesione dell'Associazione ad altre associazioni ed Enti, designando i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- in caso di affiliazione operare e vigilare per la corretta applicazione degli adempimenti connessi come, a puro titolo esemplificativo e ove effettivamente richiesto, la trasmissione delle convocazioni assembleari, la trasmissione delle modifiche statutarie.

**Art. 23. Consiglio Direttivo: funzionamento.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a sua discrezione, oppure quando il Segretario o il Tesoriere o il Collegio dei revisori dei conti (se eletto) o almeno due terzi dei consiglieri ne facciano richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnata a mano, oppure con altro mezzo idoneo di avviso, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in assenza o impedimento dal Vice Presidente e in assenza od impedimento di quest'ultimo dal consigliere più anziano nella carica.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità l'indicazione di chi presiede determina la maggioranza. Ogni Consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni ed alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Ove accada, le deliberazioni sono invalide.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò è richiesto anche da un solo Consigliere.

Non è ammessa la delega del voto.

Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che vanno tenuti a disposizione dei soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono convocati i componenti il Collegio dei Revisori dei conti (qualora eletto), senza che questi possano, comunque, esercitare diritto di voto. È fatto preciso obbligo al Consiglio Direttivo garantire l'informativa e sostenere la partecipazione dell'Organo di Controllo laddove la presenza sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri, ovvero siano previsti all'ordine del giorno gravi o specifici argomenti in cui è richiesta la presenza di uno o più revisori.

**Art. 24. Consiglio Direttivo: decadenza e integrazione.** I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

L'incarico ad uno o a più membri del Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci votanti, la quale può sostituire uno o più membri, nonché aggiungerne di nuovi a quelli già in carica.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando, ove esistano, i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio ne consegue la decadenza dell'intero organo sociale. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 (due terzi) dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea generale dei Soci indicendo nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni e rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Alla scadenza del Consiglio Direttivo i Consiglieri continuano ad esercitare i loro poteri fino alla nomina dei rispettivi successori, fermo l'obbligo di provvedere tempestivamente agli adempimenti necessari per la nomina dei nuovi Organi Sociali.

#### Capo V - Presidente

**Art. 25. Il Presidente.** Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, a maggioranza dei propri componenti. Resta in carica 3 (anni) ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo e ne attua le delibere, impartendo le conseguenti direttive di governo dell'Associazione.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente, il quale decadrà insieme al Consiglio al termine del mandato.

#### TITOLO V

##### Risorse economiche e gestione finanziaria

**Art. 26. Risorse economiche.** L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- patrimonio iniziale di cui l'Associazione è dotata dai Soci Fondatori;
- quote ordinarie e straordinarie versate dagli associati;
- contributi degli associati, di associazioni riconosciute e non, dello Stato, delle regioni, della provincia, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali da degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e non;

- proventi ricavati dalle attività svolte per il corpo sociale, dalle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- quote e contributi per la partecipazione e l'organizzazione delle varie attività culturali, didattiche e ricreative;
- beni mobili e/o immobili registrati per l'uso sociale e rendite di beni mobili o immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione potrà godere per l'espletamento dell'utilizzo dei beni che saranno messi a disposizione dei propri soci o quant'altro.

I Soci, in qualunque momento della vita dell'Associazione non potranno mai esercitare alcun privilegio e/o diritto sul patrimonio associativo. In caso di cessazione per qualsiasi motivo della qualità di soci, e così pure in qualsiasi caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione, il socio non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attribuzione sul patrimonio dell'Associazione. Nel caso di morte di un socio gli eredi non possono vantare alcun diritto.

Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento disciplinato dalle norme vigenti e dal presente Statuto del presente Statuto, gli utili dell'Associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessun caso suscettibili di ripartizione tra gli associati, sotto nessuna forma.

**Art. 27. Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario.** L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo. Viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse. L'eventuale perdita viene rinviata all'esercizio successivo o coperta secondo le decisioni dell'Assemblea. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **TITOLO VI**

### **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

**Art. 28.** Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione.

## **TITOLO VII**

### **Scioglimento e Norma finale**

**Art. 29. Scioglimento e liquidazione.** Lo scioglimento anticipato dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra i non Soci, determinandone i poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

**Art. 30. Norma Finale.** La vita dell'Associazione è retta dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto o nei Regolamenti interni, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.